



# COMUNE DI UBOLDO

(Provincia di Varese)

Piazza S. Giovanni Bosco, 10 – 21040 - Uboldo - Tel. 0296992(1)

[www.comune.uboldo.va.it](http://www.comune.uboldo.va.it)

email: [info@comune.uboldo.va.it](mailto:info@comune.uboldo.va.it) Pec: [protocollo@pec.comune.uboldo.va.it](mailto:protocollo@pec.comune.uboldo.va.it)

Codice fiscale e partita I.V.A. 00263530123

## ORDINANZA N. 4 del 14/02/2023

**Oggetto :** NORME DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

### IL SINDACO AREA TECNICA

PREMESSO che a causa dell'incuria di alcuni proprietari o conduttori di cani, il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc.) risulta frequentemente insudiciato dalle deiezioni solide e liquide degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, oltre che a provocare notevole degrado dell'ambiente urbano;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, direttamente al sottoscritto ed agli Uffici Comunali competenti, in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni liquide ad opera di cani a ridosso di edifici pubblici e privati, strade, marciapiedi, passaggi, aree e giardini, elementi di arredo urbano, nonché autoveicoli in sosta;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli e persistenti odori, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 29 del 01/08/2014, avente ad oggetto "Gestione dei cani in luogo pubblico o aperto al pubblico" e dato atto che tale provvedimento non contempla alcuna indicazione in merito al comportamento da tenere in caso di deiezioni liquide;

RITENUTO, pertanto, di riprendere i contenuti dell'atto sopra citato, prevedendo specifiche disposizioni per la pulizia delle deiezioni liquide;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, nel riconoscere il valore e l'importanza degli animali di affezione, intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, nel rispetto dell'interesse della collettività;

CONSIDERATO, altresì:

- che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale (art. 639 del Codice Penale), con aggravamento della sanzione se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico;
- che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

DATO ATTO, tuttavia, che non è sempre possibile governare e prevedere con tempestività il comportamento dell'animale, soprattutto nel caso delle deiezioni liquide, e che, quindi, risulta necessario provvedere successivamente alla rimozione e pulizia delle deiezioni, al fine di evitare imbrattamenti e cattivi odori e tutelare il decoro cittadino, nonché la tutela della proprietà privata;

RITENUTO, quindi, di prevedere l'obbligo per i proprietari e/o conduttori di cani di dotarsi di appositi contenitori di acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, con la quale provvedere alla diluizione e pulizia delle deiezioni liquide dei propri animali;

Acquisito il parere dell'Ufficio di Polizia Locale;

VISTI:

- il Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia, D.G.R. III/49784 del 28/02/1985;
- la D.G.R. n. 12905 del 09/05/2003 della Regione Lombardia avente ad oggetto "Integrazione del Regolamento Locale d'Igiene Tipo" in materia di animali;
- la Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", norme in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo;
- il Regolamento di Polizia Urbana Comunale;
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e l'igiene ambientale;
- l'art. 13 della legge n. 833 del 23/12/1978;
- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico:

- 1) avere sempre con sé la museruola, da applicare in caso di potenziale pericolo, assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alla rispettosa convivenza con persone e/o altri animali presenti nel contesto e affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00;

- 2) utilizzare sempre il guinzaglio o far indossare al cane apposita ed idonea museruola, a tutela delle persone che possano interagire con l'animale e della incolumità dell'animale stesso; il guinzaglio deve essere utilizzato ad una misura non superiore a metri 1,50;

ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 ad € 1.291,00 in via breve pari ad € 430,33 ai sensi della D.G.R.L. n. 15394 del 15/06/2000;

- 3) avere sempre con sé idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni solide (paletta e/o sacchetto) e la pulizia delle deiezioni liquide (acqua senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in apposito

contenitore e in quantità sufficiente); tali strumenti dovranno essere esibiti, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;

ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00;

- 4) raccogliere le deiezioni solide del proprio animale che dovranno essere conferite, sigillate negli appositi sacchetti, nei contenitori specifici per le deiezioni canine o, in mancanza di essi, nei cestini stradali; in caso di deiezioni liquide, anche su manufatti privati che si affaccino su aree pubbliche o ad uso pubblico e su mezzi di locomozione parcheggiati, dovrà essere versata una sufficiente quantità di acqua utile a garantire la pulizia della superficie interessata;

ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 240,00;

- 5) divieto di accesso ai cani in tutti i luoghi in cui è espressamente indicato da apposita cartellonistica;

ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00;

In caso di deiezioni liquide i divieti imposti dalla presente ordinanza sono da ritenersi in vigore dal 01 marzo al 31 ottobre di ogni anno, al fine di evitare la possibile formazione di ghiaccio, in virtù delle basse temperature che interessano i mesi esclusi, condizione che potrebbe causare pericoli di sicurezza relativi alla fruizione della sede stradale e delle aree aperte al pubblico.

#### **DISPONE**

in merito al presente provvedimento:

- che gli obblighi previsti non si applichino alle persone non vedenti o disabili in compagnia dei propri cani, nonché alle unità cinofile della Forze di Polizia e di Protezione Civile, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;
- che la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute sia demandato alla Polizia Locale, unitamente alle altre forze di polizia;
- che venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Uboldo per 30 giorni e ne venga data ampia informazione alla cittadinanza attraverso i canali di informazione istituzionale.

L'Ordinanza sindacale n. 29 del 01/08/2014, avente ad oggetto "Gestione dei cani in luogo pubblico o aperto al pubblico" è revocata e cessa di avere valore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del presente atto.

#### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data della notifica dello stesso, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla medesima data.

Uboldo, **14/02/2023**

**Il Sindaco**  
Luigi Clerici  
Sottoscritto digitalmente